

N. R.G. 2016/6473



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **6473/2016** promosso da:

VALLE D'AOSTA TRAILERS, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (C.F. 001139360075) in persona del Presidente legale rapp.te Alessandra Nicoletti, con il patrocinio degli avv.ti Cino Aurelio Raffa Ugolini, Gianluca Teodoro Fucci, Gianluigi Fiocchi, Giorgio Falco,

RICORRENTE

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente legale rapp.te dott. Augusto Rollandin, con il patrocinio degli avv. Luca Ghedina e Lorenzo Gyulai,

RESISTENTE

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

RESISTENTE NON COSTITUITA

Il Giudice designato dott. Umberto Scotti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.5.2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

§ 1. Il ricorso introduttivo.

Con ricorso *ex art.* 129 c.p.i. 2598 c.c., 669 *sexies* e 700 c.p.c. depositato il 9.3.2016 l'Associazione Valle D'Aosta Trailers, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito, semplicemente solo: VDAT) ha allegato:

- di essere titolare del marchio n. MI2010C003360 (registrato il 13.1.2011) e del marchio comunitario n. 009874504 (registrato il 30.8.2011), aventi entrambi ad oggetto l'espressione "*Tor des Geants*" (dal *patois* valdostano: Giro dei Giganti, con ciò alludendo alle grandi montagne valdostane) e l'immagine di seguito raffigurata:





- di aver ideato e organizzato fin dal 2009, anno della sua prima edizione, la manifestazione “*Tor des Geants Endurance Trail della Valle d’Aosta*”, consistente in una corsa podistica che percorre i sentieri delle Alte Vie n. 1 e 2 della Valle d’Aosta, con partenza e arrivo a Courmayeur, per una lunghezza di circa 330 km e con un dislivello di circa 24.000 m, articolata in una sola tappa, a velocità libera, in un tempo limite di 150 ore, in regime di semi-autosufficienza;
- che negli anni dal 2009 al 2015 la manifestazione è stata sponsorizzata – fra gli altri – dalla Regione Valle d’Aosta (*main sponsor*), in virtù di specifici accordi di volta in volta stipulati con la società ricorrente e ad oggi non più vigenti;
- di aver organizzato la medesima manifestazione anche per il corrente anno 2016, nei giorni dall’11 al 18 settembre, e di aver ricevuto n. 2.544 richieste di pre-iscrizione, fra le quali ne erano state sorteggiate 700, da confermarsi con l’iscrizione entro il 15 marzo prossimo;
- che nei mesi di gennaio e febbraio 2016, la Regione Valle d’Aosta (di seguito, semplicemente, solo RAVA), attraverso dichiarazioni pubbliche rese agli organi di informazione dal suo Presidente Augusto Rollandin, aveva ripetutamente dichiarato di voler organizzare, in completa autonomia rispetto a VDAT, un “*Nuovo Tor VdA in cui prevalga l’interesse pubblico e la valorizzazione del territorio e dello sport con tutte le garanzie necessarie*”;
- che la Regione aveva inoltre, sempre attraverso gli organi di stampa, trasmesso l’informazione – contraria a verità – che il “*Tor des Geants*” (organizzato dalla società ricorrente) non avrebbe potuto svolgersi senza la partecipazione della Regione, che detiene diritti esclusivi su tale evento e che “*non avrebbe messo a disposizione la Protezione Civile*” per il suo svolgimento;
- che il 26.2.2016 la Regione aveva annunciato di aver organizzato una nuova manifestazione, denominata “*4k Endurance Trail della Valle d’Aosta*”, programmata per il periodo dal 3 al 9.9.2016, avente caratteristiche del tutto sovrapponibili al *Tor des Geants* (percorso, lunghezza, dislivello, durata);
- che la Regione aveva già aperto le pre-iscrizioni, ottenendo già oltre 1.000 adesioni in pochi giorni;
- che la Associazione Forte di Bard era stata nominata dalla Regione “*soggetto partner ed attuatore a cui demandare l’organizzazione operativa della gara*”.

VDAT ha quindi sostenuto che la Regione, attraverso le dichiarazioni del suo Presidente e le condotte sopra descritte, ha violato le disposizioni di cui all’art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c., sotto vari e concorrenti profili, in quanto:

- a. con il palese obiettivo di confondere i pre-iscritti al *Tor des Geants*, si è accreditata come ente organizzatore di tale manifestazione;
- b. ha rivendicato inesistenti diritti della Regione sul marchio registrato “*Tor des Geants*”;
- c. ha posto in dubbio lo svolgimento della manifestazione “*Tor des Geants*” 2016;
- d. ha denigrato l’organizzazione dell’evento curata da VDAT;
- e. ha promosso e organizzato l’evento “*4k Alpine Endurance Trail della Valle d’Aosta*” in modo tale da ingenerare il convincimento che si tratti dell’edizione 2016 del “*Tor des Geants*”, così sviando la clientela della società ricorrente (e in particolare i soggetti già pre-iscritti al “*Tor*”);
- f. ha definito i tempi e i modi della “*propria*” manifestazione (4K) in modo da rendere di fatto impossibile lo svolgimento della manifestazione della società attrice.

VDAT ha chiesto pertanto, con provvedimento d’urgenza emesso *inaudita altera parte*, di:



- inibire alla Regione Valle d'Aosta e all'Associazione Forte di Bard ogni ulteriore pubblicizzazione dell'evento "4k Alpine Endurance";
- inibire ai convenuti di promuovere in futuro ogni altra gara di *trail* che abbia caratteristiche di percorso, lunghezza e dislivello assimilabili a quelle del "Tor" e che si svolga entro 30 giorni prima dell'inizio o dopo la fine del "Tor";
- inibire ai convenuti di utilizzare ogni riferimento al "Tor" o "Tor des Geants" nelle attività promozionali e pubblicitarie relative alla gara "4k";
- inibire ogni uso del marchio "Tor des Geants";
- inibire ogni comportamento o atto che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento della manifestazione della ricorrente;
- ordinare la pubblicazione del provvedimento e di un "comunicato informativo" da parte della Regione su quotidiani e stampa specializzata;
- disporre a carico dei resistenti il pagamento di una somma a titolo di penale per ogni violazione o ritardo nella attuazione del provvedimento.

§ 2. Il provvedimento inaudita altera parte.

Il Giudice designato, esaminato il ricorso, prima della costituzione del contraddittorio, con decreto 11.3.2016 ha osservato quanto segue:

"Risulta dai documenti prodotti dal ricorrente (doc. 9, 10) che la Società Sportiva Dilettantistica VdA Trailer è titolare esclusiva dei marchi nazionale e comunitario indicati al punto A della premessa. Non emerge allo stato – fatta ovviamente salva ogni diversa valutazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio – che la Regione Valle d'Aosta abbia il diritto di utilizzare tali marchi; né risulta l'esistenza di un accordo fra Regione e VdA Trailers in forza del quale le modalità di utilizzo del marchio avrebbero dovuto essere concordate fra esse.

2. *Sotto diverso profilo – e contrariamente a quanto afferma la società ricorrente – i documenti prodotti evidenziano che il ruolo della Regione nella manifestazione "Tor des Geants" non è stato soltanto quello di sponsor. Il contratto stipulato fra le parti l'1.12.2009 per l'organizzazione dell'edizione 2010 (doc. 13) dà conto che la competizione è nata "su proposta" dell'associazione Courmayeur Trailers (oggi VdA Trailers); ma anche che l'organizzazione della prima edizione è stata approvata con delibera della Giunta Regionale, che ha incaricato la VdA Trailers "del coordinamento e dell'organizzazione tecnica". Nella scrittura per la sponsorizzazione della 6^a edizione della corsa (doc. 15) si legge che la società VdA Trailers ha organizzato e gestito le prime 5 edizioni della manifestazione "su incarico della Regione"; e che "il posizionamento ed il valore di mercato attualmente acquisiti dalla manifestazione sportiva Tor des Geants sono il frutto di un lavoro a quattro mani svolto per cinque anni in stretta collaborazione tra la società Valle d'Aosta Trailers e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, che ha investito risorse finanziarie, umane e strumentali nell'organizzazione della gara". Emerge inoltre da questo stesso documento – ma anche dai numerosi altri prodotti dall'attore – che il "Tor" è divenuto un importante strumento di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica e del territorio regionale; e che questo ruolo viene espressamente riconosciuto dalla società ricorrente (si veda il punto 4, relativo agli obblighi assunti dalla VdA Trailers).*

3. *Sotto diverso profilo tuttavia l'organizzazione della manifestazione "Tor des Geants" costituisce oggetto dell'attività imprenditoriale della VdA Trailers, che utilizza a questo fine i marchi di cui è titolare esclusiva. Essa ha dunque (astrattamente) titolo per domandare la tutela contro atti di concorrenza sleale riconducibili alle previsioni dell'art. 2598 c.c.*

4. *Le rassegne di articoli di stampa prodotti dal ricorrente (pubblicati su diversi giornali fra cui La Stampa Aosta, Aosta Sera.it, Aosta News 24, ANSA Valle d'Aosta, Repubblica.it) evidenziano che il presidente della Regione Valle d'Aosta (intervistato o rilasciando dichiarazioni nel suo ruolo istituzionale) ha:*

- *affermato l'esistenza di diritti della Regione sui marchi "Tor des Geants" sopra descritti (v. intervista a AostaSera.it, doc. 21);*
- *accreditato la Regione come unico soggetto titolare della scelta in ordine a "se e come" fare il "Tor des Geants" (doc. 17);*
- *indotto a ritenere che nell'anno 2016 non si svolgerà una manifestazione "Tor des Geants" diversa da quella organizzata dalla Regione ("Non ci saranno due Tor": doc. 18);*



- indotto a ritenere che la manifestazione organizzata dalla Regione, per quanto diversamente denominata, sia destinata a prendere il posto del “Tor des Geants”;
- indotto a ritenere – attraverso dichiarazioni generiche e non riferite a specifiche carenze organizzative della VdA Trailers – che la manifestazione organizzata dalla società ricorrente presenti problemi di sicurezza per i partecipanti (v. ancora intervista a AostaSera.it, doc. 21).

5. La manifestazione sportiva organizzata dalla Regione per il settembre 2016 (denominata 4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta) è stata più volte preannunciata dagli organi della Regione Valle d’Aosta come “il nuovo Tor”; e in questo modo è stata “recepita” dagli organi di stampa (che talvolta hanno usato anche la denominazione “l’anti-Tor”) (doc. 23). Le caratteristiche di questa manifestazione appaiono del tutto sovrapponibili a quelle del “Tor des Geants”, essendo pressochè identici il tracciato, la lunghezza, il dislivello, la durata. La “nuova” gara è stata organizzata in un periodo (3-9- settembre 2016) immediatamente precedente a quello d’inizio del “Tor” (11-18 settembre). Questa circostanza, considerate le caratteristiche della prova e il numero relativamente limitato di atleti in grado di prendere parte a simili competizioni, è tale da compromettere grandemente l’organizzazione del “Tor des Geants” e da sviare un numero rilevante di atleti ad esso già pre-iscritti. L’effetto negativo – in termini confusori e di sviamento – prodotto dalle condotte dell’ente convenuto pare confermato dalla circostanza che, a fronte di circa 2.500 pre-iscritti (dei quali 700 sono stati sorteggiati per potersi iscrivere entro il 15 marzo), poco più di 300 hanno ad oggi (a soli 3 giorni dalla scadenza del termine) confermato l’iscrizione. Questo dato appare rilevante anche in rapporto al record registrato nel 2016 del numero di pre-iscrizioni. Pare quindi ragionevole ritenere che questa flessione di iscrizioni sia riconducibile alle dichiarazioni confusorie sopra richiamate. Per converso, il notevole successo ottenuto dalla manifestazione “regionale” “4k Endurance” – che, alla sua prima edizione e a pochissimi giorni dalla sua presentazione, ha già ottenuto oltre 1.000 preiscrizioni – pare il frutto inevitabile dell’agganciamento alla ormai famosa manifestazione “Tor des Geants”.

6. Si ritiene quindi – nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare e sulla sola base delle allegazioni e prove fornite dalla parte ricorrente – che le domande dirette a contrastare l’attività di concorrenza sleale posta in essere dalla Regione siano assistite da ragionevole fumus di fondatezza, con riferimento a tutte le fattispecie (nn. 1, 2 e 3) delineate dall’art. 2598 c.c.

7. L’esistenza di un pericolo nel ritardo è insita nella stessa natura della fattispecie come sopra descritta. L’organizzazione di una manifestazione sovrapponibile e (di fatto) incompatibile con il Tor des Geants e la rilevante interferenza nell’attività di organizzazione di quest’ultimo sono suscettibili di produrre un pregiudizio irreparabile per la società ricorrente. Ulteriore pregiudizio deriva dal fatto che la Regione, nell’organizzare una manifestazione descritta come destinata a prendere il posto del “Tor” (“Nuovo Tor”, “Non ci saranno due Tor”), annulla il valore del marchio registrato di cui è titolare VdA Trailers.

8. per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di concedere il provvedimento inaudita altera parte, si ritiene necessario, in questa fase priva di contraddittorio processuale, e funzionale all’emissione di un provvedimento “provvisorio”, limitare le misure cautelari a quelle che – oltre ad apparire indifferibili, perché idonee a ovviare a un pregiudizio che potrebbe prodursi o aggravarsi nel tempo necessario a instaurare il contraddittorio – “contemperano” nel modo più adeguato le posizioni delle parti e incidono in misura minore su quelle dei terzi. In questa prospettiva si osserva che:

- le pre-iscrizioni al “Tor des Geants” si sono ormai chiuse ed è pendente il termine per la conferma dell’iscrizione da parte dei 700 concorrenti sorteggiati (che si chiuderà il 15 marzo);
- la manifestazione “4k Alpine Endurance” è stata ormai ufficialmente presentata, ed è ancora in corso la raccolta delle pre-iscrizioni, che si chiuderà il 25 marzo;
- il perfezionamento delle iscrizioni alla “4k”, con il pagamento delle relative quote, inizierà (per i concorrenti sorteggiati) il 27 marzo e si concluderà il 20 aprile;

I provvedimenti da adottare in questa fase (nelle more della instaurazione del contraddittorio) devono essere diretti a evitare condotte che possano ostacolare direttamente o indirettamente l’iniziativa imprenditoriale della società ricorrente diretta a organizzare il “Tor des Geants” (iscrizioni, sponsorizzazioni, etc.). E così, in particolare, dichiarazioni di organi rappresentativi della Regione dirette a far ritenere che il “Tor des Geant” 2016 non si svolgerà, ovvero che è stato o sarà sostituito da altra manifestazione organizzata dalla Regione. E così pure dichiarazioni in merito alla “scarsa sicurezza” del “Tor des Geants”. Va inoltre inibito ai convenuti di utilizzare ogni riferimento al termine o al marchio “Tor des Geants” (ovvero al suo abbreviativo “Tor”) per promuovere o pubblicizzare la manifestazione “4k” da essi organizzata. Si ritiene inoltre opportuno, a salvaguardia dei diritti di terzi, inibire allo stato alla Regione Valle d’Aosta (non già la raccolta di pre-iscrizioni alla manifestazione “4k Alpine Endurance”, ma) la raccolta di iscrizioni e la percezione delle relative quote da parte dei pre-iscritti sorteggiati. Rispetto alle altre domande cautelari proposte dalla



VdA Trailers non si ravvisano ragioni di urgenza tali da impedire l'instaurazione del contraddittorio nei termini che seguono."

Tanto premesso in motivazione, il Giudice designato ha disposto:

"visti gli art. 669-sexies e 700 c.p.c.,

inibisce alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e alla Associazione Forte di Bard ogni riferimento al "Tor" o al "Tor des Geants" nella presentazione, promozione e pubblicizzazione dell'evento "4k Alpine Endurance Trail Valle d'Aosta", ivi inclusi l'utilizzo dell'espressione e del marchio "Tor des Geants";

inibisce alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e alla Associazione Forte di Bard ogni comportamento che possa ostacolare l'organizzazione o lo svolgimento della manifestazione "Tor des Geants" da parte della ricorrente, quale, in particolare, rendere dichiarazioni dirette a far ritenere che il "Tor des Geant" 2016 non si svolgerà, ovvero che è stato o sarà sostituito da altra manifestazione organizzata dalla Regione, ovvero rendere dichiarazioni in merito alla "scarsa sicurezza" del "Tor des Geants";

inibisce alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e alla Associazione Forte di Bard di dar corso a iscrizioni e raccolta delle relative quote per la manifestazione "4k Alpine Endurance Trail Valle d'Aosta" in programma dal 3 al 9 settembre 2016....." .

Il procedimento è stato quindi riassegnato ad altro Giudice per la trattazione in contraddittorio, previa notifica alle parti intimiate, stante l'impedimento del primo Giudice designato a proseguirne la trattazione nei tempi scanditi dalla legge.

§ 3. La costituzione di RAVA.

In seguito alla regolare notificazione di ricorso e decreto avvenuta nel termine perentorio concesso a entrambi i resistenti, si è costituita la sola Regione Autonoma Valle d'Aosta, mentre l'Associazione Forte di Bard è rimasta estranea al procedimento.

RAVA ha chiesto il rigetto del ricorso avverso e la revoca immediata del decreto e ha proposto domande cautelare riconvenzionali dirette ad ottenere:

- previo accertamento della comunione dei diritti sul marchio "Tor des Geants" fra di essa e VDAT;
- l'inibitoria nei confronti di VDAT all'uso, senza il suo consenso, del segno "Tor des Geants";
- l'inibitoria nei confronti di VDAT della pubblicazione e/o diffusione di ulteriori comunicazioni circa i provvedimenti emessi dal Tribunale;
- la rimozione del sito Internet gestito da VDAT del comunicato circa il decreto messo *inaudita altera parte* nonché di ogni informativa circa la manifestazione 2016 del "Tor des Geants";
- il ritiro di tutti i materiali pubblicitari relativi alla manifestazione 2016 del "Tor des Geants";
- l'adozione di congrue penali dissuasive;
- la pubblicazione dell'emanando provvedimento.

A sostegno di tali richieste RAVA ha dedotto:

- che il marchio "Tor des Geants" era un marchio extra-mercantile famoso, rientrante nella nozione di cui all'art.8, comma 3, c.p.i. ;
- di aver svolto un ruolo basilare di primissimo piano nella acquisizione di notorietà del marchio, riconosciuto anche *ex adverso*;
- che in particolare l'impulso da essa dato all'iniziativa rispondeva alla primaria esigenza di offrire visibilità all'offerta turistica regionale, sfruttando la *vis atractiva* delle "Alte Vie" prolungando l'attività della stagione turistica;
- di aver integralmente finanziato l'edizione "0" del *Tor* nel 2009 e coperto tutti i costi dell'edizione 2010,
- di aver svolto un ruolo essenziale nell'accreditare l'evento presso i 28 Comuni interessati e nell'attivare la rete dei volontari per il supporto,
- di aver supportato l'iniziativa con il servizio sentieristico,
- di aver svolto un ruolo fondamentale per la approvazione dei piani della sicurezza e dell'emergenza,
- di aver preliminarmente approvato i contratti di sponsorizzazione;



- che l'iniziativa avversaria di utilizzare il marchio in difetto di accordi con la Regione era in violazione degli artt.8, comma 3, e 6 c.p.i. e 1100 c.c.;
- che nel contratto intercorso nel 2011 con VDAT (così come nei successivi contratti dal 2012 al 2014) si dava atto che il marchio era stato registrato da VDAT ma anche dell'impegno di VDAT di non cedere in nessun caso a terzi l'utilizzo del marchio nonché di non usarlo se non previo accordo o consenso di RAVA, co-ideatore della gara e committente della sua organizzazione;
- che nel contratto 6.5.2015, relativo alla 6° edizione del *Tor*, si dava atto che la manifestazione era una iniziativa nata d'intesa fra RAVA e VDAT, che su incarico della Regione l'aveva organizzata e gestita per le prime cinque edizioni, e che il posizionamento e il valore di mercato della manifestazione scaturivano da un lavoro a quattro mani svolto per cinque anni in stretta collaborazione fra VDAT e RAVA (che aveva investito risorse finanziarie, umane e strumentali);
- che era quindi ravvisabile un "caso di scuola" di contitolarietà sostanziale dei diritti di marchio in capo ai co-autori della sua notorietà;
- che erano infondate le accuse di slealtà concorrenziale quanto alla manifestazione "4K Alpine Endurance Trail Valle d'Aosta", tenuto conto delle problematiche organizzative e di sicurezza emerse durante l'ultima edizione del *Tor* 2015, segnalate a VDAT ma da questa non adeguatamente considerate;
- che la nuova gara aveva la finalità di promuovere il turismo regionale e di valorizzare le Alte Vie;
- che VDAT non poteva vantare alcuna esclusiva:
 - sulle modalità di svolgimento della gara che rientrava nei parametri internazionali e delle associazioni specializzate,
 - né sullo sfruttamento delle Alte Vie, né sull'espressione "Endurance trail", meramente descrittiva di una corsa di resistenza a piedi su sentieri naturali,
 - né, infine, sulla collocazione temporale, pressoché necessitata da ragioni climatiche e turistiche;
- che sussistevano numerose differenze circa la struttura delle due manifestazioni:
 - perché il "4K" prevedeva l'istituzione di un Comitato di coordinamento, la fornitura a tutti i concorrenti di un localizzatore GPS satellitare, nonché di ramponcini,
 - il percorso era stato invertito rispetto al *Tor*, al fine di far affrontare ai concorrenti i colli più impegnativi a inizio gara, con le forze fresche,
 - vi erano diversità di itinerario,
 - il dislivello e lo sviluppo erano differenti,
 - ulteriori differenze erano state introdotte per il termine completamento gara, i percorsi alternative, le strutture logistiche di appoggio, la possibilità di partecipazione in coppia, la sussistenza di premi in denaro;
- che le contestate dichiarazioni non si inserivano in un quadro concorrenziale ma in un dibattito pubblico conseguente alle gravi lacune organizzative che avevano inficiato la manifestazione 2015 del *Tor* e rientravano quindi in una logica di critica e discussione pubblica;
- che VDAT aveva abusivamente pubblicato il provvedimento cautelare in difetto di autorizzazione da parte del Giudice, accompagnandolo con un comunicato di commento in cinque lingue, contenente affermazioni non veritiere e non corrispondenti al reale contenuto del decreto.

§ 4. Il procedimento.

All'udienza del 24.3.2016 il Giudice ha invitato le parti a ricercare un accordo conciliativo sulla base dell'unificazione delle rispettive manifestazioni già per l'anno 2016 e le parti hanno chiesto un rinvio di 15 giorni per verificare tale possibilità.

Con memoria autorizzata dell'8.4.2016 la parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste cautelari e si è opposta alle domande cautelari riconvenzionali richieste da controparte.



A tal fine ha negato la sussistenza di diritti di RAVA sul marchio da essa registrato e ha protestato la liceità della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale (fra l'altro effettuata integralmente), anche in difetto di autorizzazione del Giudice.

All'udienza del 12.4.2016 le parti hanno chiesto ulteriore rinvio per trattative.

All'udienza del 20.4.2016 le parti hanno deciso di esplorare una diversa soluzione conciliativa ipotizzata dal Giudice, basata sulla cessione del marchio.

Fallita anche questa ipotesi conciliativa, l'udienza di discussione, inizialmente prevista per il 9.5.2016, è stata anticipata al 4.5.2016.

In tale udienza parte ricorrente ha prodotto il ricorso presentato al TAR della Valle d'Aosta per l'annullamento della delibera regionale 191 del 12.2.2016 e parte resistente ha prodotto ulteriori documenti replicando all'avversa memoria 8.4.2016.

Entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e il Giudice designato si è riservato di decidere.

§ 5. I temi del contendere.

Le questioni principali da risolvere ai fini della decisione circa le contrapposte domande cautelari sono quattro:

1. la titolarità del marchio "*Tor des Geants*";
2. la configurabilità di diritti sul modello di manifestazione;
3. la sussistenza di atti di concorrenza sleale (confusoria, denigratoria ovvero scorretta) da parte di RAVA in pregiudizio di VDAT;
4. la sussistenza di atti di concorrenza sleale scorretta "endo-procedimentale" da parte di VDAT in pregiudizio di RAVA per la diffusione del provvedimento *inaudita altera parte*.

§ 6. La titolarità del marchio "*Tor des Geants*".

La questione più controversa in causa attiene alla titolarità dei diritti sul marchio (nazionale) n. MI2010C003360 (registrato il 13.1.2011) e sul marchio comunitario n. 009874504 (registrato il 30.8.2011), aventi entrambi per oggetto l'espressione "*Tor des Geants*", oltre all'immagine sopra riportata, registrati per le classi 9, 18, 22, 25 28 e soprattutto 41 (organizzazione e conduzione di competizioni ed eventi sportivi), nonché, solo per il marchio italiano, per le classi 5 e 14.

VDAT sostiene di essere l'unico titolare dei diritti sul predetto marchio, RAVA sostiene (e chiede di accertare, in via logicamente e giuridicamente preliminare rispetto alle pronunce richieste) la sussistenza di una situazione di comunione dei diritti sul marchio "*Tor des Geants*" fra di essa e VDAT, che imporrebbe una regolamentazione pattizia o giudiziale del conflitto circa le modalità di uso fra i due contitolari, *ex art.6 c.p.i. e 1100 e seguenti*, nonché in particolare 1105 c.c.

Si impone, quindi, la necessità di una preventiva verifica dell'assunto di RAVA, vivacemente contestato *ex adverso*.

Il problema appare piuttosto complesso, per le peculiarità della fattispecie, caratterizzata da elementi indiziari di segno contrastante e quindi irta di questioni obiettivamente controvertibili.

§ 6.1. La tesi di RAVA è senz'altro ammissibile in linea astratta, ma tutta da dimostrare in concreto, visto che l'art.6 c.p.i. presuppone, a monte, la prova dell'appartenenza del segno a più soggetti, ammettendo in questo caso la presentazione della domanda di registrazione da parte di uno dei contitolari nell'interesse di tutti.

Più agevole infatti appare il compito della ricorrente, visto che ai sensi dell'art.2, commi 1 e 3, c.p.i. i diritti sul marchio si acquistano per effetto dell'accertamento costitutivo rappresentato dalla registrazione del segno.

Ai sensi dell'art.15 c.p.i. i diritti esclusivi sul marchio sono conferiti dalla registrazione; l'art.20 attribuisce al titolare del marchio registrato la facoltà di farne uso e il diritto di vietare ai terzi di usare senza il suo consenso nell'attività economica.

Non diverge la disciplina del marchio comunitario (Reg.207/09/CE del 26.2.2009) né quanto ai diritti conferiti al titolare (art.9), né quanto alla considerazione del marchio come bene giuridico (art.16).



La strada per la resistente RAVA si pone quindi in salita, poiché entrambi i marchi sono stati registrati da VDAT e non vi è documentazione scritta espressa di un preventivo mandato di RAVA a VDAT a depositare le domande anche nel suo interesse, né un accertamento incontrovertibile circa la contitolarità sul segno.

§ 6.2. Indubbiamente occorre anche considerare che dopo il deposito delle domande di registrazione e dopo il loro ottenimento, circostanza ben nota alla Regione e menzionata (vedi *infra*) in tutti i successivi contratti intercorsi *inter partes*, RAVA non ha assunto alcuna iniziativa per contestare la registrazione da parte di VDAT in malafede e nel solo interesse proprio del marchio, ai sensi dell'art.118 c.p.i., poiché, come è noto, ai sensi dell'art.117 la registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni circa validità e appartenenza del diritto di proprietà industriale.

Si ricorda – se non altro per armonia sistematica - che il decorso di cinque anni comporta la convalidazione anche del marchio registrato in danno del titolare dei diritti di preso (art.28 c.p.i.).

Tuttavia tali circostanze trovano una spiegazione accettabile e compatibile anche nella ricostruzione proposta da RAVA, secondo cui la registrazione del segno da parte di VDAT era avvenuta con il suo consenso.

Inoltre – come rammenta la difesa di RAVA, ancora nelle note aggiunte all'udienza del 4.5.2016 – il bilancio consuntivo del *Tor* 2010, comprensivo anche dell'edizione *test* del 2009, tra le varie spese includeva anche i costi di registrazione del marchio per € 1.316,72=, in ultima analisi pagati dalla sola Regione, che aveva coperto l'intero disavanzo.

L'accollo *a posteriori* dei costi di registrazione di un marchio, così come quelli di creazione del sito Internet, pure finanziati da RAVA, in difetto di prova diretta di uno specifico mandato o di precisi accordi intercorsi fra il depositante e il terzo che finanzia (a consuntivo, peraltro) l'operazione costituisce solo un indizio a favore della tesi della Regione, ma non rappresenta, di per sé, elemento concludente probatorio della contitolarità rivendicata poiché appare, di per sé, ancora compatibile con la veste di principale *sponsor* e co-organizzatore istituzionale della manifestazione.

§ 6.3. La tesi di RAVA si appoggia sul disposto dell'art.8, comma 3, c.p.i. (modificato dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 13.8.2010, n.131, con l'aggiunta dell'inciso iniziale “*o usati?*” nel caso ininfluenza), secondo il quale:

*“Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, **le denominazioni e sigle di manifestazioni** e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi?”.*

RAVA sostiene che il segno “*Tor des Geants*”, quale denominazione dell'omonima manifestazione notoria poteva essere registrato solo dall'avente diritto (o con il suo consenso); pertanto, poiché la manifestazione sportiva in questione era il frutto di una sinergia organizzativa ed operativa riconducibile non solo a VDAT ma anche all'Ente pubblico, il diritto di registrare il segno competeva ad entrambi.

VDAT ha dedicato gran parte della sua memoria 8.4.2016 a cercare di smontare il presupposto della notorietà anteriore, insistendo sulla carezza di notorietà del segno prima della sua registrazione.

In effetti, l'art.8, comma 3, parrebbe riferirsi a segni divenuti notori prima della registrazione.

Nel caso di specie parte ricorrente dimostra documentalmente l'uso da parte sua del segno ancor prima dell'edizione sperimentale 2009 della manifestazione (doc.41-42: lettera 14.4.2009 all'Assessore Marguerettaz con la proposta del *Endurance-Trail des Geants*; doc.43: 20.7.2009 registrazione del “nome a dominio” *tordesgeants* da parte di VDAT; doc.44, da “*Web Archiv*” descrizione pubblicitaria della gara *Tor des Geants* del 31.8.2009; doc.45 rivista “*La Tsapletta- Bulletin de la Bibliothèque de Courmayeur*” del settembre 2009 ove si parla dell'edizione teste della prova).

La delibera regionale del 21.8.2009 (doc.1 RAVA) esordisce dando atto della proposta pervenuta agli Assessori al turismo, commercio e sport, Marguerettaz, e all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon, da parte dell'a.d.s. Courmayeur Tralers relativa all'organizzazione di una corsa in montagna competitiva sull'intero tracciato delle Alte Vie denominata “*Tor des Geants*”.



Quindi, da un canto, VDAT è stata la prima a utilizzare il segno, anche come “nome a dominio”, fatto questo rilevante *ex art.22 c.p.i.* (vedi *infra*).

L'utilizzo del 25.2.2010 da parte di RAVA nel contratto di sponsorizzazione con Grivel s.p.a (doc.6 resistente), sottolineato da parte resistente, è successivo sia ai primi usi di VDAT, sia alla proposta accolta con la delibera del 21.8.2009, sia al primo contratto intercorso con VDAT del 1°12. 2009 (doc.13 ricorrente).

In secondo luogo VDAT ha presentato domanda di registrazione del segno il 30.3.2010, prima quindi dello svolgimento della prima (vera) edizione 2010 del *Tor*.

Deve quindi riconoscersi che la notorietà del segno non potrebbe essere collegata all'edizione zero del 2009, ossia ad una edizione puramente sperimentale finalizzata semplicemente a testare il percorso da parte di alcuni esperti, ma semmai all'edizione del 2010, svoltasi dopo l'avvenuto deposito della domanda di marchio.

V'è da aggiungere, nella prospettiva del fondamentale principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art.22 c.p.i., che VDAT ha registrato il “nome a dominio” prima anche dell'edizione zero del 2009.

§ 6.4. La più autorevole dottrina nel commentare il comma 3 dell'art.8 c.p.i. in tema di nomi, segni ed emblemi “civili” notori, dopo aver stigmatizzato l'ennesimo caso di ricorso da parte del legislatore, nell'ambito della disciplina del marchio, allo stesso termine “notorio” impiegato con differenti sfumature, suggerisce, condivisibilmente, un'interpretazione del concetto di notorietà nell'accezione dell'art.8 che ascrive rilievo alla primaria utilizzazione del segno e attribuisce il diritto di registrazione a chi o a coloro che si possano ritenere gli artefici del successo extra-mercantile originario.

Nello stesso senso ha ragionato questo Tribunale nel caso “*Rassegna del Porro*” citato dalla difesa RAVA (ordinanza 17.10.2006, proc. 25686/2006), in cui è stato affermato che l'art.8, comma 3, c.p.i. registra un radicale scostamento dal sistema imperniato sul marchio come segno distintivo, che porta di regola a negare valore alle proprietà suggestive, e che la norma riserva la possibilità di trarre l'utile che l'uso come marchio può arrecare “*a chi abbia il merito della notorietà e perciò del valore suggestivo del segno*”.

Al proposito, se è vero che la domanda di marchio è stata presentata da VDAT, anteriormente alla prima edizione effettiva della manifestazione, quando la gara non aveva ancora acquisito pubblica notorietà, è vero altresì che il successo extra-mercantile della manifestazione è sicuramente il frutto della positiva sinergia fra gli apporti dell'Associazione sportiva e dell'Ente pubblico, attuata sin dagli esordi, ampiamente documentata in atti, oltre ogni ragionevole dubbio, sino all'emersione della crisi del rapporto in occasione e in seguito all'edizione 2015.

Ciò del resto è stato espressamente riconosciuto dalle parti nei vari documenti contrattuali, da ultimo nel contratto di sponsorizzazione del 6.5.2015 (doc.15 VDAT; doc.35 RAVA), ove si legge:

- “*la competizione “Tor des Geants - Endurance Trail della Valle d'Aosta” è un'iniziativa nata d'intesa fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta –Assessorato turismo, sport commercio e trasporti – e la società Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l., che, su incarico della Regione , l'ha organizzata e gestita per le prime cinque edizioni dal 2010 al 2014”;*
- “*il posizionamento e il valore di mercato attualmente acquisiti dalla manifestazione sportiva Tor des Geants sono il frutto di un lavoro a quattro mani per cinque anni in stretta collaborazione fra la società Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l. e la Regione Autonoma Valle d'Aosta che ha investito risorse finanziarie, umane e strumentali nell'organizzazione della gara*”.

In siffatta prospettiva sembra difficile negare a RAVA, proprio sulla base di quanto indiscutibilmente riconosciute dalla stessa VDAT, il ruolo di co-autrice della primaria utilizzazione (intesa come primo impiego del segno civile proposto alla pubblica opinione come efficace strumento di identificazione dell'evento) e soprattutto di co-artefice del successo extra mercantile.

§ 6.5. A favore della tesi di RAVA gioca anche un altro elemento di significativa rilevanza indiziaria.

In tutti i contratti intercorsi fra le parti (sino al 2014), e quindi in piena coesistenza temporale con l'avvenuta registrazione del marchio a nome VDAT la materia dell'acquisizione delle sponsorizzazioni è stata oggetto di specifica disciplina prevedendo l'acquisizione preventiva e vincolante del benessere regionale sul gradimento degli sponsor reperiti da VDAT e sui contenuti dell'accordo; inoltre, quanto



all'uso dell'immagine del *Tor des Geants* da parte degli sponsor, la Regione si era riservata un controllo preventivo circa le modalità di utilizzo e gli strumenti e linguaggi di comunicazione.

§ 6.6. Il contratto del 15.1.2011, relativo all'edizione 2011 del *Tor* (doc.13 RAVA) contiene indubbiamente il riconoscimento della proprietà del marchio in capo a VDAT, perché ivi si legge che:

- **“il marchio e il logo *Tor des Geants- Endurance Trail della Valle d'Aosta* sono stati registrati a cura della società *Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l.* - che ne ha pertanto legalmente la proprietà – con impegno della suddetta (n.d.r. VDAT) a non cedere in nessun caso a terzi l'utilizzo del marchio se non previo accordo o consenso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, co-ideatore della gara e committente della sua organizzazione”.**

Tuttavia tale riconoscimento è in qualche misura sfumato dal carattere “legale” (quasi a dire: solo legale) della proprietà riconosciuta e soprattutto è contenuto in un inciso che induce a leggere in continuità il fatto della registrazione da parte di VDAT e l'impegno da questa assunto a non cedere a terzi il marchio senza il consenso di RAVA.

I tre contratti di sponsorizzazione intercorsi fra le parti a partire dal 2012 sino al 2014 (doc. 20-24 -30 RAVA) contengono però un'ulteriore importante evoluzione della specifica clausola dedicata al marchio *de quo* (non a caso appassionatamente sottolineata anche dall'Assessore Marguerettaz nel discorso al Consiglio regionale, registrato nel DVD, doc.22 VDAT):

- **“il marchio e il logo *Tor des Geants- Endurance Trail della Valle d'Aosta* sono stati registrati a cura della società *Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l.* previo accordo con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e previo impegno della Società (n.d.r. VDAT) a non cedere in nessun caso a terzi l'utilizzo del marchio né ad utilizzarlo in modo autonomo senza il previo consenso e accordo dell'Amministrazione Regionale, co-ideatore della gara e committente della sua organizzazione”** (così nel contratto 23.1.2012, ma anche in quello del 4.4.2013 e in quello 15.3.2014).

L'evoluzione della clausola appare particolarmente significativa:

- non c'è più il riferimento alla legale proprietà;
- viene menzionato l'impegno di VDAT non solo a non cedere a terzi l'utilizzo del marchio senza l'accordo con la Regione, ma anche quello, ben più significativo e penetrante, di non utilizzare il segno in modo autonomo;
- tale impegno infatti è del tutto incompatibile, logicamente e giuridicamente, con lo statuto di una proprietà esclusiva (il proprietario resta *dominus* anche se limita il proprio potere dispositivo con clausole di gradimento e prelazione nella disposizione del diritto, molto meno se si impegna a utilizzare il bene solo con il consenso altrui);
- **mentre nel contratto 15.1.2011 la registrazione, separata dall'inciso, era accompagnata (“con”) dall'impegno, nei contratti dal 2012 al 2014 viene chiaramente attestato che il marchio è stato registrato da VDAT solo dopo (“previo”) un accordo con RAVA e dopo l'assunzione dell'impegno da parte di VDAT anche all'uso comune o comunque concordato.**

Il contratto 2015, prodotto da entrambe le parti, contiene solo il generico riconoscimento che il *Tor des Geants* è un'iniziativa nata d'intesa tra RAVA e VDAT che, su incarico della Regione, l'ha organizzata e gestita, e afferma inoltre che il posizionamento e il valore di mercato acquisiti dalla manifestazione sono il frutto di un lavoro a quattro mani di VDAT e RAVA, che ha investito risorse umane, finanziarie e strumentali.

§ 6.7. VDAT, nelle proprie difese e in particolare nella memoria di replica 8.4.2016 e nella discussione orale, ha cercato di circoscrivere la valenza e l'efficacia delle citate clausole contenute nei vari contratti al solo anno di riferimento, facendo leva in qualche misura sul mutamento della clausola nel tempo. Essa infatti nel 2011 è limitata al divieto di cessione non assentita (una sorta di clausola di gradimento o prelazione) e poi negli anni successivi sino al 2014 si estende sino a ricomprendere l'impegno di non VDAT colloca l'impegno di condivisione con RAVA dell'eventuale cessione e dell'uso autonomo



nell'ambito dei programmi contrattuali in corso e lo collega alla comprensibile esigenza della Regione di "sorvegliare" l'appropriatezza e decorosità istituzionale delle scelte degli *sponsor*.

La delimitazione annuale dell'impegno, secondo VDAT, è ulteriormente suffragata dalla sua eliminazione nel testo del 2015 e dalla sua sostituzione con il più generico riconoscimento sopra riportato.

La difesa di VDAT soggiunge che nel corso delle trattative per la stipulazione del contratto 2015 la dott.ssa Morelli della Programmazione strategica, sviluppo dell'offerta e promozione turistica – Assessorato Turismo Sport Commercio Trasporti di RAVA, in tema di utilizzo del marchio ha proposto a VDAT la formazione di una scrittura privata a parte, separata dal contratto di sponsorizzazione proprio perché quest'ultima aveva validità solamente annuale (doc.49 ricorrente); la clausola degli anni precedenti, contenuta nella bozza iniziale è stata rimossa nella versione finale dell'accordo 2015 del 6.5.2015, evidentemente proprio perché non più accettata da VDAT.

Secondo VDAT, quindi, le citate pattuizioni trovano una ragionevole spiegazione secondo la tesi di parte ricorrente piuttosto che supponendo, come vorrebbe RAVA, una preesistente contitolarità dei diritti sul segno costantemente sottaciuta ed anzi, nel 2011, espressamente smentita.

In siffatta orbita di lettura del rapporto la ripetuta pattuizione della clausola suona quindi ulteriore e indiretta conferma della titolarità esclusiva del segno in capo a VDAT, che, di volta in volta, si è vincolata a impegni temporanei e di contenuto specifico.

Pertanto - secondo VDAT - l'impegno in questione non possedeva ultrattività rispetto alla manifestazione *Tor* programmata per l'anno di riferimento.

§ 6.8. Tale tesi non pare condivisibile.

La clausola – e soprattutto quelle incluse nei tre contratti fra il 2012 e il 2014 (forse gli "anni d'oro" del *Tor*, dopo i primi successi e prima della crisi e conseguente frattura del 2015) non ha una funzione diretta a regolamentare diritti e obblighi delle parti nell'organizzazione dell'edizione della competizione, **ma è inserita in una premessa in fatto che accerta e puntualizza una serie di presupposti fattuali e giuridici condivisi.**

In tal modo svolge il ruolo di vero e proprio **negozio di accertamento** e surroga la mancata prova diretta del mandato di RAVA a VDAT a depositare il marchio.

E' la stessa VDAT a riconoscere di aver registrato il marchio a sua cura, ma dopo un accordo con RAVA e dopo aver assunto con RAVA l'impegno a non cederne l'utilizzo a terzi e a non utilizzarlo in modo autonomo, senza il consenso e l'accordo della Regione.

La valenza di tale riconoscimento riguarda un fatto storico e un negozio giuridico e non può essere circoscritta all'anno di riferimento, come un patto negoziale con il quale ci si impegna a fare o non fare qualcosa per un certo periodo.

O il marchio è stato registrato dopo un accordo di un certo contenuto o non è così: e VDAT con i tre contratti del 2012-2014 ha riconosciuto di aver concluso tale accordo e di aver assunto l'impegno prima di registrare il marchio.

La spiegazione alternativa fornita da VDAT è illogica: infatti v'era già una precisa disciplina delle sponsorizzazioni soggette a benessere e controllo penetrante della Regione (cfr art.10 dei vari contratti), contenuta questa sì, nei patti negoziali annuali.

E' pur vero quanto riferito da VDAT circa le trattative anteriori alla stipulazione dell'accordo 2015 (caratterizzato da una riduzione dell'impegno e dello sforzo di finanziamento regionale) ma la circostanza ha valenza ambigua e prospetta un argomento facilmente rovesciabile.

RAVA, rendendosi conto dell'importanza del riconoscimento, ha proposto di enuclearlo in una scrittura separata relativa al marchio e VDAT, forse prevedendo gli scenari di una contrapposizione sul segno, si è rifiutata e ha del pari rifiutato di reinserire nelle premesse la clausola degli anni precedenti.

Con ogni probabilità serpeggiavano fra le parti le prime tensioni, sfociate poi nell'aperto conflitto, e VDAT, anche a fronte dei ridotti finanziamenti, era meno propensa a confessare i presupposti fondanti la contitolarità del marchio.



§ 6.9. E' il caso, per completezza di argomentazione, non sottrarsi a un'importante puntualizzazione, già esternata alle parti nel corso dell'udienza del 4.5.2016.

Secondo questo Giudice non si deve confondere la manifestazione sportiva di per sé e il marchio utilizzato sinora per denominarla e contraddistinguerla.

E' impossibile negare quanto dalle stesse parti ampiamente dichiarato e riconosciuto, da ultimo nel contratto 2015, e comunque confermato dalla complessiva lettura degli atti difensivi di entrambi i contendenti.

La manifestazione sportiva in questione è il frutto di un'illuminata e (sino al 2015) produttiva sinergia operativa di due forze operanti sul territorio valdostano:

- da un lato, v'è l'Ente pubblico Regionale, con la sua robusta solidità finanziaria, con le proprie potenti risorse organizzative, con la sua capacità di coinvolgere enti, istituzioni, strutture ricettive e alberghiere e i privati, che nella manifestazione in questione ha colto in modo accorto e lungimirante l'attitudine alla valorizzazione del territorio regionale e in particolare delle sue caratteristiche paesaggistiche e ambientali che si prestano all'escursionismo alpino di ogni livello, preordinata all'evidente obiettivo di allungare la stagione turistica con un'appendice assai gradita a tutti gli operatori economici;
- dall'altro, v'è una associazione privata, che privilegia gli aspetti sportivi e competitivi e la propensione all'organizzazione di eventi di largo richiamo, anche nell'ottica di uno spettacolo fruibile all'esterno e che coglie l'occasione di coniugare la propria iniziativa con il supporto pubblico.

Molti sono i casi che hanno indotto la giurisprudenza a occuparsi dei conflitti, variamente atteggiati, insorti fra i soggetti privati e pubblici dopo la rottura della sintonia collaborativa: per rimanere nell'ambito della giurisprudenza di questo Foro si possono ricordare il caso "*Experimenta*" (ordinanza Pretura Torino 4.6.198, GADI 1988, 2261), il caso "*Rassegna del Porro*" citato dalla difesa RAVA (ordinanza 17.10.2006, proc. 25686/2006), il caso "*Cervino Film Festival*" (sentenza 15.10.2010 in proc. 36847/2007), il caso "*Vignale Danza*" (ordinanza 14.4.2014 in proc.37276/2013).

In questo specifico passaggio di motivazione non si discute della manifestazione, in sé, ma del marchio sino ad ora utilizzato per contraddistinguerla, anche se la valutazione circa il merito della notorietà necessaria per l'attribuzione del diritto alla registrazione finisce per coinvolgere inevitabilmente la paternità della manifestazione nella discussione sul diritto al marchio.

§ 6.10. Alla luce delle considerazioni tutte sopra esposte, la manifestazione, quale evento organizzativo in sé e per sé può tranquillamente essere ricondotta agli sforzi e alle capacità di entrambe le parti, RAVA e VDAT; il diritto di registrare il marchio competeva ad entrambi, coautori del merito della notorietà; il marchio è stato registrato solo da VDAT, ma previo accordo e consenso di RAVA, sicché deve ritenersi in comunione fra loro.

I negozi di accertamento contenuti negli anni precedenti possiedono valore a prescindere dall'anno di riferimento e offrono la prova della contitolarità sul segno, nonché del preventivo mandato e del preventivo consenso di RAVA al deposito del marchio.

Nello stesso senso, e cioè a favore di RAVA, giocano gli importanti elementi sopra commentati del pagamento delle spese di deposito del marchio e del nome a dominio, del controllo delle sponsorizzazioni, e soprattutto della qualità di co-autrice della primaria utilizzazione e di co-artefice del successo extra mercantile.

Tanto basta a ritenere in questa sede, in cui il Giudice si deve fondare sulla delibazione probabilistica dell'esistenza dei diritti fatti valere, fondata la tesi della contitolarità VDAT-RAVA del marchio "*Tor des Geants*."

In conseguenza, per il futuro sarebbe necessaria una regolamentazione pattizia o giudiziale del contrasto circa le modalità di uso fra i due contitolari, ex art.6 c.p.i. e 1100 e seguenti c.c., nonché in particolare 1105 c.c., come sostenuto da RAVA.

In ogni caso, in questa sede, il Giudice deve adottare i provvedimenti cautelari per la composizione provvisoria del conflitto in corso.



§ 6.12. A questo fine, occorre ora valutare le conseguenze di quanto sopra ricostruito ai fini dell'accoglimento delle domande cautelari delle parti.

La generica domanda della ricorrente n.5 volta ad inibire l'uso del marchio "Tor des Geants" a RAVA va disattesa, sia perché RAVA è stata ritenuta contitolare, sia e comunque perché allo stato RAVA non sembra voler utilizzare autonomamente il segno per contraddistinguere la sua manifestazione, altrimenti denominata "4K", in coerenza con il proprio assunto che nessuno dei due contitolari lo può utilizzare senza il consenso dell'altro.

Dev'essere comunque respinta anche la richiesta avanzata in via riconvenzionale da RAVA di inibire a VDAT l'uso del segno "Tor des Geants" senza il suo consenso, pur accedendo alla tesi della contitolarità propugnata dalla resistente, per tre concorrenti ragioni, legate essenzialmente al presente contesto circostanziale.

In primo luogo, infatti, non sussiste il requisito del *periculum in mora* dal momento la Regione ha organizzato in collaborazione con la resistente non costituita Associazione Forte di Bard la manifestazione alternativa, denominandola diversamente "4K Alpine Endurance Trail Valle d'Aosta" e quindi non subirebbe un pregiudizio, per giunta irreparabile, dall'uso del segno da parte di quello che, nella sua stessa prospettiva, è pur sempre un contitolare.

Al contrario, l'organizzazione del *Tor des Geants* anche nel 2016, pur se dalla sola VDAT, possiede una innegabile attitudine difensiva e conservativa del valore del marchio (inteso come *asset in sé*), mentre è proprio l'organizzazione di una manifestazione alternativa concorrente diversamente marchiata, ossia il "4K", a diluire semmai il valore del marchio comune.

In secondo luogo, vi è poi da considerare il tema, assai complesso, delle facoltà di utilizzo *ex art.1102 c.c.* del marchio comune da parte del contitolare; nella fattispecie si verte nella sotto-ipotesi, analizzata in dottrina, della contitolarità con (pregresso) couso.

L'argomento è assai discusso e controvertibile; tuttavia, se la norma consente al comproprietario di servirsi della cosa comune (ossia del marchio), senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri comproprietari di farne analogo utilizzo, sembrerebbe difficile negare la liceità dell'utilizzo da parte di un comproprietario per un impiego conforme alla destinazione del segno, in un contesto in cui l'altro contitolare non intende, al momento, utilizzarlo in proprio, ma esercita solo un diritto di veto.

RAVA infatti quest'anno non intende utilizzare il marchio visto che organizza la manifestazione concorrente con il diverso nome "4K" ma nega solamente il suo consenso all'utilizzo autonomo da parte di VDAT.

In terzo luogo, l'impegno di VDAT a non usare il marchio in autonomia andrebbe comunque letto come impegno a organizzare la manifestazione "Tor des Geants" prioritariamente con la Regione, offrendosi di collaborare con essa, secondo ragionevolezza e buona fede; non pare che a questo obbligo VDAT sia venuta meno; è la Regione ad essersi sottratta all'accordo collaborativo, sia pure per ragioni, legate ad una diversa visione del peso attribuito alla prevenzione degli incidenti e alla complessiva sicurezza della manifestazione, che a loro volta paiono tutt'altro che irragionevoli.

§ 6.13. Meritano invece accoglimento le richieste di parte ricorrente *sub 3* delle sue conclusioni, volte ad inibire ogni riferimento al marchio "Tor des Geants" nella presentazione, promozione e pubblicizzazione dell'evento "4K", con la conseguente conferma *in parte qua* del provvedimento cautelare disposto *ante causam*.

La contitolarità del marchio, secondo la stessa tesi di RAVA, le permetterebbe di utilizzarlo solo per contraddistinguere la manifestazione co-organizzata con VDAT e non già per agganciarvi promozionalmente la nuova gara, lanciata in concorrenza con il "Tor" e in proprio.

Il *periculum*, per vero presunto in caso di violazione di un diritto sul marchio registrato, a tacer del fatto che RAVA si oppone allo stesso uso del segno da parte della ricorrente, è suffragato dalle varie condotte slealmente concorrenziali imputabili agli organi regionali (su cui *infra, sub § 8*) che hanno variamente presentato la manifestazione alternativa come nuovo "Tor" e unico "Tor" in programmazione.



§ 6.14. Non sussiste invece alcun elemento che permetta di configurare un qualche abuso del segno “*Tor des Geants*” da parte di Associazione Forte di Bard, ossia dello strumento operativo al quale RAVA intende affidare l’organizzazione della nuova manifestazione alternativa “4K”.

A essa nella narrativa in fatto del ricorso non risulta ascritta nessuna specifica condotta illecita.

§ 7. Il modello di manifestazione.

Parte ricorrente contesta però anche il diritto di RAVA di organizzare una manifestazione alternativa e in effetti conclude (*sub* 1 e 2 delle sue conclusioni) per l’inibitoria di ogni ulteriore pubblicizzazione dell’evento “4K *Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta*” nonché della stessa promozione della manifestazione o di altra analoga (identificata sulla base delle seguenti concomitanti caratteristiche: percorso di oltre 100 km; svolgimento non distanziato da almeno 30 giorni da inizio e fine del Tor 2016; percorso sulle Alte Vie 1 e 2 VDA; dislivello superiore a 20.000 metri).

La ricorrente VDAT chiede inoltre di inibire a controparte *sub* 4 l’uso dell’espressione *endurance trail*, ritenuta essa pure slealmente concorrenziale

§ 7.1. Tale richiesta è certamente infondata, in quanto presuppone un monopolio sulla tipologia di manifestazione che non può competere a chi abbia organizzato una manifestazione di quelle caratteristiche in passato e, men che meno a chi l’abbia semplicemente co-organizzata.

Parte ricorrente non invoca – né potrebbe- un diritto di proprietà intellettuale sul *format*, talmente generico da tradursi in una mera tipologia di manifestazione.

Né le giova prospettare una sorte di concorrenza sleale confusoria per imitazione servile ovvero per concorrenza parassitaria (art.2598 n.1 o n.3 c.c.) sia perché il concorrente che vorrebbe paralizzare altri non è che il contitolare dei diritti sulla manifestazione organizzata negli anni pregressi (cfr § 6.6.), sia e soprattutto perché VDAT cerca di accaparrarsi un indebito monopolio sulla tipologia di evento sportivo, che non solo RAVA, ma per vero anche chiunque altro potrebbe legittimamente organizzare.

RAVA, innanzitutto, ritiene di organizzare comunque una sua manifestazione, il che è del tutto legittimo, sia al fine di non vanificare gli investimenti fatti a partire dal 2009, sia nell’ottica da sempre perseguita di valorizzazione “marginale” della capacità di attrazione turistica del suo territorio.

In secondo luogo, la frattura con VDAT è stata alimentata anche dalla divergente ottica, prevalentemente istituzionale e promozional-commerciale perseguita dalla Regione e prevalentemente sportivo-competitiva-organizzativa perseguita da VDAT, che ha portato RAVA a cercare di neutralizzare i rischi maggiori connessi al carattere estremo della competizione, giudicato fonte di paventate possibili ricadute d’immagine negative per la manifestazione e per l’Ente.

Scrivendo correttamente RAVA che la sua finalità non è quella imprenditoriale di beneficiare di un lucro dalla gara di *endurance trail*, ma quella di sfruttare gli investimenti e gli sforzi organizzativi profusi, al fine di diffondere opportunità di lavoro e benessere per il proprio territorio attraverso l’organizzazione di eventi che operino come volano pubblicitario per l’intera Valle.

La collocazione di calendario è pressoché necessitata per ragioni tecniche, agevolmente comprensibili anche ai profani, che impongono la scelta di un periodo estivo avanzato, con esclusione dei primi mesi, spesso ancora connotati da un pregiudizievole innervamento alle alte quote, come dell’estate piena e del mese di agosto, in cui le strutture ricettive e soprattutto i rifugi d’alta quota sono già impegnati dal flusso turistico tradizionale.

A settembre, inoltre, al prolungamento della stagione turistica è possibile associare la disponibilità della risorsa dei numerosi volontari altrimenti impegnati dalla frequenza scolastica.

E’ quindi coerente alla logica e alla *ratio* dell’interesse regionale attivare la manifestazione a settembre, mese che in tali prospettive appare ideale.

Non compete a nessuno, tantomeno a VDAT, un diritto di esclusiva sulle Alte Vie, ossia su percorsi escursionistici naturali allestiti nell’interesse della collettività.

Le modalità di organizzazione della gara rientrano nei parametri internazionali elaborati dalle associazioni specializzate di categoria (ITRA e ISF).



§ 7.2. Ancor meno suona legittima la pretesa di VDAT di interdire a RAVA l'uso della dicitura *Endurance Trail* (letteralmente traccia, pista di resistenza, da *Endurance Trail Running* corsa di resistenza su pista/traccia) meramente descrittiva di una corsa di resistenza a piedi su sentieri/tracce naturali, largamente diffusa, anche per animali (cfr documenti *sub* 48 RAVA).

Per quanto può valere, ossia come mera autorevole e condivisa opinione, non è fuor di luogo rimarcare, come non ha mancato di notare la difesa di RAVA all'udienza del 4.5.2016, che lo stesso consulente di proprietà industriale incaricato da VDAT, ossia Mittler & c. s.r.l. ha sconsigliato il deposito di una nuova domanda di marchio "*Endurance Trail*" in classe 41 per "*corsa a piedi in ambiente naturale, in una o più tappe, in semi-autonomia*" per carenza di capacità distintiva almeno in Unione europea, essendo previsto a livello comunitario un esame approfondito dei requisiti formali del marchio (*mail* 6.4.2011 inclusa nel doc.46 ricorrente); la cosa sembrava fattibile in ambito italiano, parrebbe di capire, proprio per l'assenza di un serio scrutinio preventivo di validità

§ 7.3. Sussistono inoltre numerose differenze fra i due eventi, evidenziate accuratamente da RAVA e non contestate, se non in modo molto generico, da VDAT (che in pratica si limita a minimizzarle):

- il più importante è l'inversione dell'itinerario che colloca nel "4K" i colli maggiormente impegnativi a inizio gara, al contrario del "Tor" (tale distinzione, oggetto di intenso dibattito fra le parti nella fase conciliativa che mirava all'unificazione nel 2016 delle due manifestazioni, nasce dall'intento di RAVA di aumentare il tasso di sicurezza facendo affrontare agli atleti le salite più impegnative con la lucidità delle forze fresche, mentre la diversa struttura del "Tor" garantisce il maggior *pathos* spettacolare allorché i colli più impegnativi valgono a decidere l'esito finale della corsa fra il gruppo dei primi;
- vi sono alcune differenze di percorso in alcuni comuni;
- il dislivello complessivo del "4K" è maggiore e così pure lo sviluppo chilometrico;
- il termine di completamento gara è maggiore;
- il "4K" prevede percorsi alternativi per il caso di maltempo;
- vi sono diversità di collocazione logistica;
- gli atleti sono dotati di localizzatore GPS satellitare e di ramponcini (misure specifiche volte ad accrescere la sicurezza);
- il territorio del percorso è suddiviso in quadranti per la copertura dagli addetti alla sicurezza;
- è prevista la gara di coppia oltre a quella individuale;
- sono previsti premi in denaro.

In sintesi: l'organizzazione della manifestazione alternativa non può essere ritenuta atto di concorrenza sleale confusoria (a tacer del fatto che ormai nessuno può confondere le due manifestazioni alternative, al di là di quanto oggetto di disamina nel paragrafo seguente), né tantomeno parassitaria.

§ 7.4. La presenza di due manifestazioni dello stesso genere a distanza di breve tempo negli stessi luoghi non è illegittima, ma solo semplicemente ed evidentemente inopportuna e pregiudizievole per gli interessi di entrambe le parti in causa, per il territorio regionale e per gli sportivi, come si è cercato, lungamente e purtroppo vanamente, di far comprendere nel laborioso e sfortunato tentativo di conciliazione, cercando di indurre entrambi i contendenti al classico "passo indietro".

Solo per completezza di motivazione si aggiunge che in questa sede appaiono del tutto irrilevanti le censure rivolte da VDAT alle delibere della Giunta Regionale n.191 del 12.2.2016 e 279 del 26.2.2016 con il ricorso al T.A.R. della Valle d'Aosta dell'11.4.2016, poiché esse, ovviamente, attengono alla correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente pubblico e non ai profili civilistici inerenti i diritti di proprietà industriale e le condotte concorrenziali.

Il provvedimento interlocutorio concesso in sede *inaudita altera parte* non può quindi essere confermato, laddove, sia pur a fini meramente temporanei e assicurativi, inibiva temporaneamente alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e alla Associazione Forte di Bard di dar corso a iscrizioni e raccolta delle relative quote per la manifestazione "*4K Alpine Endurance Trail Valle d'Aosta*" in programma dal 3 al 9 settembre 2016.



§ 8. Gli atti di concorrenza sleale (confusoria, denigratoria ovvero scorretta) da parte di RAVA in pregiudizio di VDAT.

VDAT ha poi lamentato una serie di atti slealmente concorrenziali da parte di rappresentanti delle istituzioni regionali posti in essere di confondere i preiscritti al Tor, di accreditare la Regione come il soggetto organizzatore della manifestazione *Tor des Geants*, di rivendicare diritti di RAVA sul marchio, di porre in dubbio lo svolgimento del Tor 2016 e di preannunciare iniziative volte a sabotarne lo svolgimento.

La materialità di siffatti comportamenti, comunque documentata da parte ricorrente con varie produzioni, non è ontologicamente contestata *ex adverso*.

Giova elencarli:

1. l'Assessore Marguerettaz ha affermato che VDAT non era all'altezza ed era necessario fare un cambio di rotta, poiché il suo tipo di direzione avrebbe portato alla morte del "Tor";
2. il Presidente Rollandin ha detto che la nuova manifestazione avrebbe avuto le iscrizioni "verè"; che non ci sarebbero stati due "Tor"; che quello vecchio non esisteva più; di aver buone ragioni per ritenere che il "Tor" 2016 non si sarebbe svolto;
3. lo stesso Presidente Rollandin ha invece minacciato di non mettere a disposizione del "Tor des Geants" il servizio di sicurezza della "Protezione Civile" che dipende dalla Regione, invece disponibile per la nuova manifestazione.

Tali dichiarazioni:

- concretano una attività denigratoria (art.2598 n.2) dell'immagine del concorrente;
- oltretutto appaiono apodittiche e immotivate, non traducendosi nell'attribuzione di specifici errori o negligenze;
- si appropriano in modo esclusivo dei pregi dell'attività pregressa, quantomeno comune;
- realizzano un effetto confusorio, con abuso del segno distintivo "Tor" attribuito indistintamente all'una e all'altra manifestazione;
- soprattutto prospettano un indebito diniego di copertura della manifestazione rivale e paiono ventilare un illegittimo uso concorrenziale della Protezione Civile, che ha il compito istituzionale di intervenire a tutela della salute e della incolumità pubblica e non già quello di favorire o di disincentivare iniziative o eventi, più o meno meritori.

Non hanno poi pregio le difese di parte resistente mirate a collocare i discorsi citati nell'ambito di un legittimo diritto di critica politica.

Così non è, sia perché le censure sono del tutto svincolate dalla contestazione di specifici errori o carenze organizzative, sia perché l'intento, ripetutamente comparativo, possiede l'innegabile attitudine oggettiva e tradisce l'evidente intento soggettivo di alterare il gioco competitivo a favore del 4K, o meglio del "nuovo Tor", in pregiudizio del "vecchio Tor", sia perché la minaccia di uso discriminatorio della Protezione Civile in funzione concorrenziale non può trovare neppure un labile paravento in un contesto di legittima critica politica.

Né vale protestare la non attualità delle condotte, allo stato tuttora inibite dal provvedimento cautelare dell'11.3.2016.

I provvedimenti concessi *inaudita altera parte*, richiesti comunque solo verso RAVA, debbono pertanto essere puntualmente confermati.

§ 9. La diffusione del provvedimento *inaudita altera parte*.

In via riconvenzionale RAVA lamenta come atto concorrenziale sleale commesso da VDAT l'avvenuta pubblicazione del decreto concesso *inaudita altera parte* dal Giudice designato l'11.3.2016, innanzitutto perché il Tribunale non aveva affatto disposto, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art.126 c.p.i., la pubblicazione del decreto.

In secondo luogo, osserva RAVA che la pubblicazione sul sito internet www.tordesgeants.it è stata accompagnata da un articolo di commento in cinque differenti lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco) contenente affermazioni non veritiere, ossia:



- che il Giudice aveva accolto il ricorso, senza dar conto né della parzialità dell'accoglimento, né del carattere non definitivo della decisione, né della pronuncia in difetto di contraddittorio con fissazione di successiva udienza per la verifica in contraddittorio con la Regione;
- che il Giudice aveva inibito la gara "4K" mentre aveva solamente bloccato il corso delle iscrizioni e della raccolta quote, consentendo al contrario la raccolta delle preiscrizioni.

In terzo luogo la Presidente di VDAT aveva dichiarato alla stampa (doc.56) di non credere che la gara della Regione non si sarebbe fatta dopo quanto scritto dal Giudice Marco Ciccarelli del Tribunale delle Imprese.

§ 9.1. Non può essere condiviso l'assunto prioritario di RAVA, sostenuto per vero molto più sommessamente in sede di discussione orale, secondo il quale il difetto di un espresso provvedimento del Giudice che abbia disposto la pubblicazione del provvedimento cautelare, come specifica misura sanzionatoria, colori automaticamente di illiceità la condotta di chi, parte in causa, abbia comunicato al pubblico il contenuto di tale provvedimento.

L'art.126 c.p.i., declinando nell'ambito del codice della proprietà industriale il più generale istituto di cui all'art.120 c.p.c. prevede che il Giudice possa disporre la pubblicazione del provvedimento (sentenza ma anche ordinanza cautelare), nell'integralità, o per sunto o nella parte dispositiva.

Molto si è discusso in dottrina circa la funzione dell'istituto: accanto a quella risarcitoria –riparatoria (mirante alla reintegrazione specifica del pregiudizio) è stata identificata anche una funzione preventiva, volta a neutralizzare il perdurare degli effetti dell'abuso e una funzione deterrente –dissuasiva (che mira a scoraggiare la reiterazione dell'illecito); si è pure parlato di una funzione informativa (ritratta dal considerando 27 della Direttiva *enforcement* che parla di "contributo alla consapevolezza del pubblico in generale").

L'art.126 si riferisce espressamente alla sola "ordinanza" cautelare e non considera quindi l'ipotesi dell'emissione dell'ordine con decreto, nella fase *inaudita altera parte*.

Tuttavia, ciò non preclude al Giudice di accedere, con la massima cautela, a una richiesta in tal senso allorché la pubblicazione del provvedimento, qual mezzo a fine, gli appaia la misura più idonea per scongiurare un pregiudizio irreparabile *medio tempore* incombente su di un diritto della parte ricorrente.

La giurisprudenza prevalente (pur nel dissenso di una parte della dottrina che distingue fra pubblicità del provvedimento e sua divulgabilità) ritiene che la mancanza di un ordine del Giudice (*ex art.126 c.p.i. o 120 c.p.c. o anche 2600, comma 2, c.c., norma speciale in tema di concorrenza sleale*) non impedisca alla parte interessata di divulgare comunque il provvedimento del Giudice, non potendosi considerare automaticamente illecita tale condotta.

In tal senso, per esempio Corte Appello Milano 12.10.1982, GADI 1628, nonché una pure risalente pronuncia della Pretura di Torino 5.11.1986 ("Giurisprudenza piemontese" 1986, pag.797), i cui principi paiono tuttora sostanzialmente validi.

In tale provvedimento si faceva riferimento a un copioso orientamento giurisprudenziale (Pretura Milano 31.1.1975, GADI, 1975/699; Trib.Milano 7.3.1977, GADI 1977/929; Trib.Milano 23.10.1980, GADI 1982/483; nonché all'*obiter dictum* di Cass.civ. 27.5.1975 n.2129 in Giust.civ.1975, I, 1696, oltre che alla citata sentenza della Corte di appello Milano del 1982) per sostenere l'ammissibilità della pubblicazione e divulgazione di provvedimenti giurisdizionali a sé favorevoli effettuata dalla parte vittoriosa in un giudizio civile, nell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione del proprio pensiero.

Pur riconoscendo l'esistenza di un limite rappresentato dall'esigenza di tutela di altre posizioni soggettive (diritti all'onore, alla riservatezza, alla preservazione dalla denigrazione dei soggetti concorrenti) vanno ritenuti lecitamente divulgabili apprezzamenti e valutazioni trasfusi in provvedimenti giurisdizionali, ossia in atti pubblici con cui l'organo dello Stato-giurisdizione accerta, con le caratteristiche proprie della fase processuale, la verità dei fatti storici rilevanti, per poi applicare la volontà della legge al caso concreto.

Non può quindi essere negata alla parte vittoriosa la facoltà di servirsi della pronuncia giudiziaria che accerta la verità processuale, purché rispetti nella comunicazione le proprietà di efficacia e definitività dell'accertamento che va a divulgare.



Militano in tal senso il carattere pubblico, insito in certo grado in qualunque giudizio, e l'interesse della collettività alla diffusione di notizie veritiere, anche se sfavorevoli a un concorrente.

Infine l'art.5 della legge 22.4.1941 n.633 sancisce la natura pubblica degli atti ufficiali dello Stato, riprendendo l'antico art.7 della legge 17.1.1928 n.20, che includeva espressamente le decisioni giudiziarie.

Occorre inoltre considerare che l'art.51, comma 2, del d.lgs.196 del 2003 prevede che *“Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.”* e che il successivo art.52, dopo aver sancito al comma primo il diritto dell'interessato a chiedere per motivi legittimi, con apposita richiesta, l'apposizione di un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento, all'ultimo comma prevede che *“Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.”*.

§ 9.2. Resta fermo quindi il principio che la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, effettuata in modo neutro, oggettivo, completo, continente, costituisce esplicazione del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero non può considerarsi scorretta e illecita, anche ove non si tratti di una sentenza ma solo di un provvedimento interlocutorio e pertanto non rientri nell'ambito di pubblicità *ex lege* scaturente dal disposto dell'art.5 della legge 22.4.1941 n.633 e s.m.i.

Tuttavia, in adesione alla più autorevole dottrina e in conformità alla giurisprudenza citata, non è consentito dubitare del fatto che la liceità della divulgazione del provvedimento presuppone la sua presentazione al pubblico in termini scrupolosamente asettici e oggettivi, senza aggiunte, interpolazioni, enfattizzazioni e commenti, volta cioè a consegnare all'opinione pubblica il testo obiettivo della decisione giudiziaria.

Inoltre costituisce preciso dovere del soggetto divulgante, che agisce senza lo schermo protettivo del provvedimento autorizzativo, quello di dar conto dell'esatta natura del provvedimento giurisdizionale divulgato, evitando con somma cura, anche a livello d'impressione implicitamente generata nel lettore, qualsiasi qualificazione della natura del provvedimento (e in particolare del suo livello di stabilità e definitività) diversa da quella effettiva.

Infatti l'attività di divulgazione dei provvedimenti giudiziari non filtrata dall'autorizzazione giudiziale, pur consentita, è assai pericolosa, poiché il suo autore si muove nella scivolosa zona di confine fra l'espressione della sua libertà di pensiero e la lesione dell'immagine altrui, che lo costringe a muoversi nel più rigoroso rispetto dei doveri di continenza e precisione informativa.

La violazione di tali obblighi espone l'autore della condotta alla commissione di atti di concorrenza sleale denigratori (art.2598 n.2 c.c.) e comunque di atti non conformi alla correttezza professionale, idonei a danneggiare il concorrente (art.2598 n.3 c.c.), oltre che, fuor dal rapporto concorrenziale sul mercato, a una condotta antigiuridica rilevante *ex art.2043 c.c.*

Si è detto che nel divulgare autonomamente un provvedimento giurisdizionale, e ancor più un provvedimento cautelare concesso all'esito di una cognizione sommaria sulla base della delibazione da parte del Giudice del c.d. *fumus boni iuris* (ossia della mera probabilità di una vittoria della lite), l'autore della pubblicazione deve improntare la propria condotta a rigorosa prudenza e alla massima continenza.

A maggior ragione, la prudenza e la continenza dell'autore della comunicazione debbono assurgere al cubo allorché egli intenda divulgare all'opinione pubblica un provvedimento giurisdizionale che egli, in deroga al fondamentale principio del contraddittorio, ha conseguito solo sulla base della sua prospettazione dei fatti, senza che il Giudice abbia potuto ancora conoscere le difese della controparte, all'esclusivo fine di scongiurare un pregiudizio che sarebbe maturato nelle more.

Ad esempio, in giurisprudenza: *“Costituisce condotta di concorrenza sleale per denigrazione la diffusione, ad operatori commerciali interessati, di un comunicato in cui un imprenditore assume che le sue pretese nei confronti di un concorrente sono state ritenute fondate dall'autorità giudiziaria, adita in sede cautelare, mentre invece egli aveva conseguito*



solo, "inaudita altera parte", un provvedimento giudiziario di descrizione (nella specie, il tribunale ha disposto - in via cautelare - l'inibitoria all'ulteriore diffusione del comunicato in oggetto, rilevando che il provvedimento di descrizione ha la sola finalità di consentire al beneficiario di acquisire elementi idonei a provare l'asserita violazione di un diritto di proprietà industriale, non autorizzandolo però ad avvalersene nei rapporti con i terzi, in quanto fondato su un accertamento della fondatezza delle sue ragioni meno qualificato di quello alla base degli altri provvedimenti cautelari ed ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza su alcune riviste di settore)." (Tribunale Venezia, 21.3.2007, Foro it. 2007, 6, 1922).

§ 9.3. Procedendo in quest'ottica alla valutazione del comportamento di VDAT, nessuna censura, di per sé, merita la pubblicazione integrale del provvedimento cautelare sul suo sito Internet; tale circostanza trasmette un'informazione corretta e contenuta di quanto deciso; la lettura del provvedimento permette poi all'avvertito lettore di rendersi conto della natura della pronuncia e dei suoi presupposti, e soprattutto del suo carattere interlocutorio, temporaneo e revisionabile.

Né RAVA si può dolere della traduzione nelle altre quattro principali lingue europee del provvedimento, che al contrario declina correttamente la funzione informativa, permettendo a ciascun soggetto interessato alla manifestazione di rilevanza internazionale l'apprensione della notizia in modo diretto e completo, senza l'ostacolo di una lingua non sconosciuta o non padroneggiata.

Il decreto cautelare è però richiamato nella *home page* del sito della ricorrente VDAT, ove figura quale primo messaggio informativo che cattura l'attenzione del pubblico un articolo che contiene informazioni inesatte, fuorvianti e distorsive.

E cioè:

- il provvedimento non viene presentato per quel che è, ossia una pronuncia interlocutoria in sede cautelare, emessa solo sulla base delle prospettazioni del ricorrente e senza ancora conoscere le difese della Regione, per il cui esame in contraddittorio è stata fissata, come legge impone, udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento;
- in conseguenza è stato distorto il messaggio informativo su di un dato fondamentale, ossia le caratteristiche di "stabilità" del provvedimento cautelare;
- il provvedimento è stato presentato come di accoglimento del ricorso di VDAT, in realtà avvenuto solo parzialmente, in gran parte con l'adozione di misure reversibili e sostanzialmente assicurative (soprattutto per quel che concerne lo svolgimento della gara 4K);
- non è assolutamente vero che il Giudice abbia inibito la gara 4K, poiché il provvedimento blocca solo le iscrizioni e la raccolta quote, consentendo le preiscrizioni e nulla dice sullo svolgimento della gara, che pure era stato oggetto di espressa richiesta cautelare di VDAT.

Del pari denigratorie appaiono le dichiarazioni – non oggetto di smentita e comunque non contestate nel presente giudizio - della Presidente di VDAT, Alessandra Nicoletti, a "La Stampa" articolo 17.3.2016, doc.56) secondo cui la gara 4K non si sarebbe fatta, dopo quanto scritto dal Tribunale.

La domanda cautelare riconvenzionale di RAVA sul punto va accolta, in vista del pericolo di reiterazione delle condotte nell'aspra contrapposizione che connota la contestuale presenza in calendario delle due gare di *endurance trail*.

§ 10. Le penali.

E' opportuno, accogliendo le rispettive richieste, fissare una penale di € 15.000,00= (la fissazione del *quantum* è avallata dalla sintomatica convergenza delle contrapposte valutazioni) nei confronti sia di Regione Autonoma Valle d'Aosta sia di Valle d'Aosta Trailers, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti a rispettivo carico imposti con il presente provvedimento, come pure per ogni violazione successivamente constatata.

§ 11. La pubblicazione del provvedimento.

Entrambe le parti chiedono, nel rispettivo interesse, la pubblicazione della decisione (conclusioni ricorrente *sub* 8; conclusioni RAVA all'ultimo capoverso di pag.65 c della comparsa).



La pubblicazione, come si è detto, è legittima, *ex art.126 c.p.i.* e in questo caso anche particolarmente opportuna, tenuto conto della rilevanza mediatica della controversia e delle distorsioni informative poste in essere reciprocamente (cfr *supra* §§ 8 e 9).

In accoglimento delle contrapposte domande, il provvedimento cautelare dovrà quindi essere immediatamente pubblicato in forma integrale, con evidenza in *home page* di sunto e dispositivo, da RAVA sul sito Internet della Regione e sul sito della manifestazione regionale www.4kvda.com e da VDAT sul proprio sito Internet e sul sito www.tordesgeants.it.

Inoltre va disposta, sempre in accoglimento delle contrapposte domande, solo dopo il decorso di 20 giorni dalla comunicazione alle parti del presente provvedimento e in difetto di proposizione del reclamo *ex art.669 terdecies* e in caso di reclamo solo in seguito alla eventuale conferma da parte del Collegio, la pubblicazione del presente provvedimento, per sunto e dispositivo sulle edizioni nazionali e regionali de “*La Stampa*”, “*Repubblica*”, nonché sulle pubblicazioni *on line* “*Aostasera.it*”, “*Spirito Trail*”, “*Skialper*”.

Il diritto a procedere a tali pubblicazioni compete a entrambe le parti, VDAT e RAVA e gli oneri gravano al 50% ciascuno su di esse.

Il sunto da pubblicarsi è il seguente:

Con ordinanza cautelare in data 7.5.2016 il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento cautelare n. r.g. 6473/2016 tra Valle d’Aosta Trailers, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e Regione Autonoma Valle d’Aosta e Associazione Forte di Bard, valutando nel contraddittorio fra le parti la probabile fondatezza delle rispettive ragioni, ha ritenuto:

1. che appartengono in comunione alle parti Valle d’Aosta Trailers, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e Regione Autonoma Valle d’Aosta i diritti sui marchi (nazionale) n. MI2010C003360 (registrato il 13.1.2011) e comunitario n. 009874504 (registrato il 30.8.2011), ancorché registrati dalla sola Valle d’Aosta Trailers, aventi entrambi ad oggetto l’espressione “*Tor des Geants*” e l’immagine di seguito raffigurata:



2. che pertanto non compete alle parti, Valle d’Aosta Trailers e Regione Autonoma Valle d’Aosta il diritto esclusivo di utilizzare tali segni e di inibirsi reciprocamente l’uso;
3. che sarà necessaria per il futuro una regolamentazione, pattizia o giudiziale, del conflitto circa le modalità di uso dei marchi fra i due contitolari;
4. che la manifestazione svoltasi con la denominazione “*Tor des Geants*” negli anni dal 2009 (edizione sperimentale) al 2015 è il frutto della collaborazione paritaria e sinergica di Valle d’Aosta Trailers e Regione Autonoma Valle d’Aosta;
5. che non compete a Valle d’Aosta Trailers il diritto di vietare alla Regione Autonoma Valle d’Aosta lo svolgimento della manifestazione “*4K Endurance Trail Valle d’Aosta*” 2016, nelle date, con le caratteristiche e il percorso programmati e neppure il diritto di vietarle l’uso dell’espressione “*Endurance Trail*”;
6. che gli esponenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta hanno tenuto condotte di concorrenza sleale nei confronti di Valle d’Aosta Trailers VDAT, costituenti attività denigratoria dell’immagine del concorrente e appropriazione in modo esclusivo dei pregi dell’attività pregressa, comportanti un effetto confusorio, con abuso del segno



- distintivo “Tor”, prospettanti in modo non corretto un indebito diniego di copertura da parte della Protezione civile della manifestazione rivale;
7. che Valle d’Aosta Trailers ha tenuto condotte di concorrenza sleale nei confronti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, divulgando un comunicato fuorviante e distorsivo circa l’effettivo contenuto del provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Torino con decreto provvisorio prima della costituzione del contraddittorio, che non dava conto né della provvisorietà della decisione, né del carattere parziale dell’accoglimento delle sue richieste e che asseriva, in modo non corrispondente al vero, che lo svolgimento della gara “4K” era stato inibito dal Giudice, ed ancora dichiarando pubblicamente che la gara “4K” non si sarebbe fatta, dopo quanto scritto dal Tribunale;
 8. che, in sostanza e in conclusione, non vi sono le condizioni per inibire rispettivamente a Valle d’Aosta Trailers e alla Regione Autonoma Valle d’Aosta l’organizzazione, la promozione, la pubblicizzazione e la raccolta delle iscrizioni delle manifestazioni di corsa podistica su sentieri alpini da ciascuna di esse programmate per il 2016, rispettivamente con le denominazioni “*Tor des Geants*” e “*4K Endurance Trail Valle d’Aosta*”.

§ 12. Le spese.

I provvedimenti concessi possiedono il carattere anticipatorio di cui all’ art.669 *octies*, comma 6, c.p.c. e 132, comma 4, c.p.i.

Non è quindi necessario fissare termine per l’instaurazione del giudizio di merito e occorre provvedere sulle spese.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese del procedimento fra VDAT e RAVA.

Associazione Forte di Bard, che è sfuggita a qualsiasi misura, non si è costituita: nulla quindi in punto spese.

P.Q.M.

Il Giudice designato,

1. **conferma** nei confronti della Regione Autonoma Valle d’Aosta i provvedimenti contenuti nei primi due capoversi del dispositivo del decreto 11.3.2016 (pagina 7) e li **revoca** nei confronti di Associazione Forte di Bard;
2. per l’effetto **inibisce** alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni riferimento al “Tor” o al “Tor des Geants” nella presentazione, promozione e pubblicizzazione dell’evento “*4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta*”, ivi inclusi l’utilizzo dell’espressione e del marchio “Tor des Geants”;
3. **inibisce** alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni comportamento che possa ostacolare l’organizzazione o lo svolgimento della manifestazione “Tor des Geants” da parte della ricorrente, quale, in particolare, rendere dichiarazioni dirette a far ritenere che il “Tor des Geants” 2016 non si svolgerà, ovvero che è stato o sarà sostituito da altra manifestazione organizzata dalla Regione, ovvero rendere dichiarazioni in merito alla “*scarsa sicurezza*” del “Tor des Geants”;
4. **inibisce** alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni comportamento che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell’iniziativa della ricorrente, come dichiarazioni pubbliche tese a negare il supporto della Protezione Civile o l’impegno dei soggetti necessari abitualmente utilizzati per la manifestazione *Tor des Geants*”;
5. **revoca** l’inibitoria rivolta alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e Associazione Forte di Bard di “*di dar corso a iscrizioni e raccolta delle relative quote per la manifestazione “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta” in programma dal 3 al 9 settembre 2016*” ;
6. **respinge** le richieste cautelari di Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l. di cui alle conclusioni 1 e 2 (inibitoria dello svolgimento e pubblicizzazione della manifestazione “*4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta*” o di analoghe caratteristiche) e 4 (inibitoria dell’uso delle espressioni “*Endurance Trail della Valle d’Aosta*” e “*Endurance Trail*”);



7. **respinge** la richiesta di Regione Autonoma Valle d'Aosta di inibire a Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l. l'uso del segno "Tor" o al "Tor des Geants" senza il consenso della Regione;
8. **inibisce** a Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l. la pubblicazione e/o diffusione di ulteriori comunicazioni circa i provvedimenti emessi da questo Tribunale diversi dalla pubblicazione integrale ovvero dalla pubblicazione qui disposta e autorizzata;
9. **fissa** una penale di € 15.000,00= nei confronti sia della Regione Autonoma Valle d'Aosta sia di carico di Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti a rispettivo carico imposti con il presente provvedimento, come pure per ogni violazione successivamente constatata;
10. **respinge** ogni altra richiesta cautelare avanzata dalle parti;
11. **ordina** la pubblicazione immediata in forma integrale, con richiamo in *home page* del sunto (riportato in grassetto al § 11) e del dispositivo, del presente provvedimento cautelare, a carico di ciascuna delle parti:
 - dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta sul sito Internet della Regione e sul sito della manifestazione regionale www.4kvda.com
 - da Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l. sul proprio sito Internet e sul sito www.tordesgeants.it;
12. **ordina**, a carico e favore di ciascuna delle parti, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l., dopo il decorso di 20 giorni dalla comunicazione alle parti del presente provvedimento e in difetto di proposizione del reclamo *ex art.669 terdecies* (e in caso di reclamo solo in seguito alla eventuale conferma del presente provvedimento da parte del Collegio), la pubblicazione del presente provvedimento, in grassetto e a caratteri doppi del normale, composto da sunto (riportato in grassetto al § 11) e dal dispositivo, sulle edizioni nazionali e regionali de "La Stampa", "Repubblica", nonché sulle pubblicazioni on line "Aostasera.it", "Spirito Trail", "Skialper", con i relativi oneri gravanti su di esse al 50% ciascuno;
13. **dichiara** compensate le spese processuali fra Regione Autonoma Valle d'Aosta e Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l., e non doversi provvedere quanto ad Associazione Forte di Bard;

si comunicati.

Torino, 7 maggio 2016

Il Giudice designato
dott. Umberto Scotti

